



Ambasciata d'Italia Bruxelles



FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

PROGRAMMA DI APERTURA ALLE LINGUE E CULTURE

CARTA DI PARTENARIATO

tra il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale della Repubblica
italiana

e la Comunità francese del Belgio

2017-2022

PREAMBOLO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana, rappresentato dall'Ambasciatrice d'Italia, e la Comunità francese del Belgio, rappresentata dal Ministro in carica per l'Insegnamento obbligatorio, decidono di proseguire, sviluppare ed evolvere positivamente il Programma d'Apertura alle Lingue e Culture, adattandolo al contesto attuale e agli obiettivi generali dell'educazione nella nostra società, con la prospettiva di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi a livello culturale e scolastico.

Dal punto di vista storico, il programma di Lingue e Culture d'origine fu elaborato nel quadro della Direttiva della CEE del 25 luglio 1977¹ che raccomandava agli Stati membri di offrire ai figli dei lavoratori migranti una scolarizzazione adattata ai loro bisogni. In questa prospettiva, la direttiva proponeva che fossero conclusi accordi di cooperazione fra i paesi di accoglienza e i paesi d'immigrazione al fine di promuovere un insegnamento della lingua e della cultura dei paesi di origine, anche per facilitare un eventuale rientro nei paesi di origine.

Ad oggi, un numero considerevole di queste famiglie hanno scelto di stabilirsi in Belgio; le parti considerano che appartenere allo spazio francofono internazionale e, nel contempo, poter beneficiare dell'apporto di lingue e culture straniere, particolarmente di quelle lingue e culture di cui le famiglie sono portatrici, costituisca una opportunità.

1. PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

1.1 Ai fini dell'applicazione della presente "Carta di Partenariato", si intende per

- Comunità francese: la Comunità francese del Belgio
- firmatari: da una parte, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana; dall'altra la Comunità francese del Belgio;
- Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio: il Direttore generale dell'Insegnamento obbligatorio presso l'Amministrazione generale dell'Insegnamento e della Ricerca scientifica del Ministero della Comunità francese;
- incaricato di missione: l'incaricato di missione per l'educazione interculturale presso la Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio;
- autorità scolastiche italiane: la/le persona/e designata/e dall'Ambasciata d'Italia per inquadrare e coordinare l'azione degli insegnanti italiani; i responsabili delle direzioni scolastiche di Bruxelles e Charleroi;
- "decreto missioni": il decreto adottato dal Parlamento della Comunità francese il 24 luglio 1997, che definisce le finalità prioritarie dell'insegnamento fondamentale e dell'insegnamento secondario e che organizza le strutture atte a raggiungerle.

¹ Riferimento alla Direttiva 77/486/CEE.

1.2 L'impiego, nella presente "Carta di Partenariato", di nomi maschili per i diversi titoli e funzioni, avrà valore ambigenere allo scopo di assicurare la leggibilità del testo, nonostante le disposizioni del decreto adottato il 21 giugno 1993 dal Parlamento della Comunità francese relativo alla femminilizzazione dei nomi di professione.

1.3 L'iniziativa si rivolge ai Paesi che hanno aderito alla "Carta di Partenariato" del Programma di apertura alle Lingue e Culture di origine e ad altri Paesi che vorranno aderirvi in futuro.

Il programma si articola in "Carte di Partenariato" bilaterali specifiche tra la Comunità francese e ciascun paese partner.

1.4 Il programma si realizza con l'organizzazione di un corso di lingua e/o di un corso di apertura alle lingue e culture in seno alle istituzioni scolastiche che ne fanno domanda, siano esse governate o sovvenzionate dalla Comunità francese.

1.5 Il programma si rivolge ai livelli di insegnamento dell'infanzia, primario e secondario, secondo le modalità definite di seguito.

1.6. All'attuazione delle disposizioni della presente Carta, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio ordinario dello Stato Italiano.

2. OBIETTIVI GENERALI

2.1 I firmatari fissano quale obiettivo del programma di *Ouverture aux langues étrangères* ("OLC") la promozione dell'integrazione scolastica dei bambini di origine straniera, valorizzando nel contempo la lingua e cultura appartenenti al patrimonio familiare.

2.2 I firmatari considerano che il programma "OLC" è fonte di arricchimento per i bambini e per i giovani le cui famiglie provengono dall'immigrazione, nella misura in cui essi contribuiscono a definire i percorsi familiari, a facilitare il dialogo tra le generazioni, a favorire la trasmissione e la comprensione dell'eredità culturale. Questi giovani permettono inoltre di ripristinare, conservare o perfezionare il patrimonio linguistico.

2.3 In riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sull'educazione dei figli di migranti, che sottolinea l'importanza di sviluppare le competenze interculturali di tutti i bambini, i firmatari ritengono che il programma "OLC" è uno strumento privilegiato per sviluppare la capacità di comunicare la propria cultura, di comprendere la cultura ed i valori altrui, elemento centrale del dialogo interculturale.

2.4 Il programma "OLC" costituisce strumento privilegiato per la promozione del multilinguismo non solo presso i bambini e i giovani le cui famiglie provengono dall'immigrazione, ma anche per tutti gli altri.

2.5 Nel quadro del "decreto missioni", fra gli obiettivi generali dell'educazione nell'insegnamento obbligatorio, la Comunità francese ha stabilito di preparare tutti gli alunni alla cittadinanza responsabile e allo sviluppo di una società democratica, solidale, pluralista e aperta alle altre culture.

Il programma "OLC" contribuisce, tra altri strumenti utilizzati dalla Comunità francese, al perseguimento di questo obiettivo.

3. INSEGNANTI ITALIANI E EQUIPE EDUCATIVE

3.1 Gli Insegnanti di lingua e cultura Italiana, d'ora in poi denominati "Insegnanti italiani", sono selezionati e retribuiti dalla parte italiana secondo proprie disposizioni.

Questi Insegnanti devono disporre di una conoscenza adeguata della lingua francese e delle competenze pedagogiche adeguate alla loro missione.

3.2 Gli Insegnanti Italiani saranno assegnati dalle autorità scolastiche italiane alle istituzioni scolastiche francofone che ne fanno richiesta, tenuto conto delle risorse umane disponibili.

3.3 Questi Insegnanti avranno cura di integrarsi il più possibile alla vita di ogni scuola dove sono assegnati e di collaborare al progetto dell'istituto, tenendo conto delle realtà locali e delle specificità di ogni istituzione.

3.4 Gli Insegnanti Italiani sono delle risorse privilegiate per l'équipe educativa, ma anche per gli alunni delle classi implicate e per i loro genitori. Essi costituiscono infatti un'interfaccia privilegiato tra la scuola e le famiglie.

4. CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

4.1 Il corso di lingua e cultura italiana, d'ora in poi chiamato "corso di lingua", concerne l'apprendimento dell'italiano e le dimensioni culturali ad esso associate.

4.2 Il corso di lingua si rivolge agli alunni dell'insegnamento primario e secondario ed è dispensato gratuitamente ai soli alunni i cui genitori ne facciano richiesta.

4.3 Oltre agli alunni di origine italiana, il corso di lingua è accessibile ad alunni di qualunque origine e potrà anche riunire alunni provenienti da scuole diverse.

Le istituzioni scolastiche che organizzano corsi di lingua dovranno informarne la loro compagnia di assicurazioni.

Gli alunni iscritti in una scuola retta dalla Comunità francese che seguono un corso di lingua in una istituzione scolastica che non è la loro sono coperti assicurativamente dalla Comunità francese in qualità di "Autorità preposta".

Per gli alunni che frequentano una istituzione scolastica sovvenzionata dalla Comunità francese, è necessario che le Autorità preposte, che accolgono i corsi di lingua, contattino la loro Assicurazione ai fini della copertura di ogni alunno.

4.4 Il corso di lingua comprende almeno una unità di insegnamento settimanale.

Questa si aggiunge all'orario settimanale per i soli alunni interessati e si colloca al di fuori dell'orario curricolare.

Per l'attivazione di un corso di lingua sono necessari almeno 8 alunni di classi diverse o 12 della stessa classe.

4.5 Il corso di lingua deve essere impartito dall'insegnante italiano assegnato alla scuola.

4.6 Il programma, i metodi e i materiali didattici relativi al corso di lingua vengono elaborati dall'équipe pedagogica dell'Ufficio scolastico da cui dipende l'insegnante.

4.7 In ogni scuola interessata, il Capo d'istituto o l' "Autorità preposta" e l'insegnante italiano convengono sulle modalità più idonee per l'organizzazione del corso di lingua: (locali e spazi disponibili, utilizzo della strumentazione didattica e della fotocopiatrice, altro).

Insieme definiscono le misure concrete per assicurare il controllo e la sicurezza degli alunni: sorveglianza, spostamenti degli alunni provenienti da altre Istituzioni scolastiche, provvedimenti in caso di assenza degli alunni o dell'insegnante italiano, altro.

4.8 Il corso di lingua sarà oggetto di una valutazione specifica che potrà essere inserita nella pagella dell'alunno con un documento allegato.

5. CORSI DI APERTURA ALLE LINGUE E CULTURE/OLC

5.1 Il corso di apertura alle lingue e culture organizza attività a favore di tutti gli alunni delle classi interessate volte allo sviluppo delle competenze interculturali o di apertura alle lingue.

Partendo dalla testimonianza privilegiata e dalle conoscenze specifiche della lingua e cultura proprie dell'insegnante italiano, il corso di apertura alle lingue e culture intende aprire ad altre lingue e ad altre culture, in particolar modo a quelle presenti nella classe, nella scuola e nella comunità.

5.2 Le attività hanno l'obiettivo di:

- valorizzare lo statuto di tutte le lingue e culture e in particolare quelle possedute dagli alunni;
- sviluppare le competenze interculturali;
- motivare all'apprendimento delle lingue;
- sviluppare le competenze trasversali in lingua e comunicazione interculturale;
- sollecitare le conoscenze parziali che gli alunni hanno nelle diverse lingue e operare sinergicamente fra esse al fine di un apprendimento linguistico più facile e più piacevole;

- sviluppare una proiezione positiva sia rispetto alle lingue che gli alunni conoscono sia rispetto a quelle che imparano;
- acquisire una sensibilità plurilinguistica e pluri-culturale.

5.3 Il corso di apertura alle lingue e culture si basa sulla stretta collaborazione tra l'insegnante italiano e il titolare di classe per la preparazione, organizzazione, animazione e valutazione del corso. Viene quindi impartito congiuntamente dall'insegnante italiano e dal maestro o professore.

Partendo dalla testimonianza privilegiata dell'insegnante italiano, il ruolo del titolare di classe consiste nel sollecitare lo scambio e la riflessione interculturale.

5.4 Nell'insegnamento primario, il corso di apertura alle lingue e culture è organizzato per una classe intera e si rivolge a tutti gli alunni di quella classe. Fa parte integrante delle attività di apprendimento organizzate dal maestro nel quadro dell'orario settimanale.

Nell'insegnamento secondario, il corso di apertura alle lingue e culture è organizzato all'interno dell'articolazione oraria settimanale delle scuole, per specifiche discipline/ materie e si rivolge a tutti gli alunni coinvolti. Fa quindi parte integrante delle attività di apprendimento relative al/ai corso/i di cui trattasi. Nell'insegnamento secondario, è possibile organizzare il corso di apertura alle lingue e culture fino al compimento dell'obbligo scolastico degli alunni.

5.5 Se più corsi o discipline sono interessati dal corso di apertura alle lingue e culture, questo si inserirà in una prospettiva interdisciplinare, come previsto dall'articolo 30 del "decreto missioni".

5.6 Le autorità scolastiche italiane assegnano, in funzione delle domande delle istituzioni scolastiche e delle risorse di cui dispongono, un monte ore globale di unità per anno scolastico e per istituzione scolastica.

5.7 Per garantire la qualità delle attività di apertura alle lingue e culture, i firmatari convengono che ogni classe interessata beneficerà di un volume ottimale di unità di insegnamento compreso tra quindici e trenta nel corso dell'anno scolastico.

5.8 Nel rispetto della libertà dei metodi pedagogici di cui usufruiscono i "Poteri organizzatori" per il corso di apertura alle lingue e culture, i firmatari intendono favorire il ricorso a metodi attivi ed una gestione flessibile del volume annuale delle unità di insegnamento messe a disposizione dell'istituzione scolastica dalle autorità scolastiche italiane (organizzazione settimanale delle attività, organizzazione modulare, etc....).

5.9 Nel quadro dei corsi di apertura alle lingue e culture, la lingua di riferimento è il francese ma, in funzione dell'oggetto del corso, sarà utilizzata la lingua italiana (o altre lingue straniere). Nell'ambito delle attività di primo approccio alle lingue, è fatto ricorso ad una molteplicità di lingue, in particolar modo a quella appartenente all'insegnante italiano e a quella degli alunni presenti nella classe.

5.10 Facendo parte della formazione che risponde agli obiettivi generali dell'insegnamento obbligatorio, le attività di apertura alle lingue e culture saranno articolate sulle competenze riprese nelle tabelle di riferimento della Comunità francese.

5.11 Il corso di apertura alle lingue e culture viene organizzato sulla base di una motivata domanda di partecipazione annuale al programma "OLC" del Capo d'Istituto o dell' "Autorità preposta", che motivano l'interesse dei maestri e professori che desiderano integrare l'insegnante italiano nei loro corsi.

Il Capo d'Istituto o l' "Autorità preposta" che hanno organizzato attività di apertura alle lingue e culture faranno pervenire nel mese di giugno un bilancio delle attività svolte alla Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio. Questo bilancio è necessario per la prosecuzione del corso l'anno scolastico successivo.

6. ORGANIZZAZIONE E INQUADRAMENTO PEDAGOGICO

6.1 All'atto dell'assunzione in servizio dell'insegnante italiano, la Comunità francese assicura un'informazione sul contesto istituzionale e pedagogico in vigore nella Comunità francese, sui principi fondanti il "decreto missioni" nonché sui contenuti della "Carta di Partenariato". Le autorità scolastiche italiane sono comunque tenute ad informare ogni nuovo insegnante italiano del contenuto dell'accordo.

6.2 Nell'ambito del corso di apertura alle lingue e culture, una formazione relativa alla pedagogia interculturale e al primo approccio alle lingue viene organizzata dalla Comunità francese. Questa formazione è obbligatoria per ogni insegnante incaricato del corso di cui trattasi.

6.3 Inoltre gli insegnanti italiani hanno pieno accesso alle formazioni proposte ai membri del personale insegnante della Comunità francese nel quadro dei decreti relativi alla formazione in corso del loro servizio.

6.4 I firmatari convengono che il carico di lavoro dell'insegnante italiano inserito in un'istituzione scolastica comprende l'orario frontale settimanale con gli alunni e la programmazione e la formazione continua citate, secondo la normativa vigente italiana.

Nel quadro del corso di apertura alle lingue e culture, la programmazione tra insegnanti al di fuori della presenza degli alunni (come prevista dal decreto adottato dal Parlamento della Comunità francese il 13 luglio 1998, relativo all'organizzazione dell'insegnamento dell'infanzia e primario ordinario, che modifica la regolamentazione dell'insegnamento) è da effettuarsi regolarmente, per almeno sei ore all'anno, anche in presenza degli insegnanti italiani.

Inoltre, gli insegnanti italiani sono invitati a partecipare alle giornate pedagogiche e ad altre attività nelle istituzioni dove insegnano. La loro partecipazione si farà in funzione del loro orario di lavoro nelle istituzioni in questione nei giorni di cui trattasi.

6.5 Nel quadro del corso di lingua, l'insegnante italiano è sottoposto all'autorità pedagogica dei responsabili scolastici italiani.

Ove necessario, il Capo d'istituto o l' "Autorità preposta" possono rivolgersi alla Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio per qualsiasi questione o problema relativo al corso di lingua.

6.6 Nel quadro del corso di apertura alle lingue e culture, l'insegnante italiano ha come autorità di riferimento congiunte: il Capo d'istituto o l' "Autorità preposta", le autorità scolastiche italiane e i servizi della Comunità francese.

In qualità di membro dell'équipe pedagogica, l'insegnante italiano è tenuto a rispettare il Regolamento d'ordine interno e le regole amministrative che si applicano al personale docente dell'istituzione scolastica.

6.7 All'atto dell'assunzione in servizio di un nuovo insegnante italiano, o in occasione del coinvolgimento di una nuova scuola nel partenariato, l'incaricato di missione e le autorità scolastiche italiane interessate predispongono una visita intesa a verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente "Carta di Partenariato", ossia:

- la dimestichezza del francese dell'insegnante italiano e il suo adattamento al contesto istituzionale e pedagogico;
- le buone condizioni di lavoro dell'insegnante e degli alunni;
- la collaborazione dei titolari di classe e la pertinenza delle attività nell'ambito dei corsi di apertura alle lingue e culture.

Ogni visita in classe sarà accompagnata da uno scambio con l'insegnante o gli insegnanti interessati onde discutere delle attività svolte in funzione degli obiettivi, dell'utenza e delle finalità del programma "OLC".

6.8 Nel quadro del programma "OLC", il Capo d'istituto o l' "Autorità preposta" si impegnano a garantire all'insegnante italiano buone condizioni di lavoro che permettano un apprendimento sereno e a mettere gratuitamente a sua disposizione i locali e le attrezzature idonei al buon svolgimento dei suoi corsi.

Nella misura delle risorse disponibili, il corso potrà beneficiare dei necessari mezzi tecnologici e pedagogici: materiale audiovisivo, informatico, altro.

6.9 Nel caso in cui si dovessero constatare difficoltà, l'incaricato di missione e le autorità scolastiche italiane interessate concorderanno sul sostegno da offrire.

6.10 L'incaricato di missione informa l'Ufficio scolastico nonché i Capi d'istituto interessati sulla programmazione delle visite.

6.11 La Comunità francese, tramite il suo incaricato di missione, assicura un sostegno pedagogico alle équipes educative non solo per il primo anno di assunzione in servizio dell'insegnante italiano o in occasione del coinvolgimento di una nuova scuola, ma anche per gli anni successivi.

Le autorità scolastiche italiane assicurano la vigilanza sui corsi di lingua.

6.12 Nel quadro del sostegno offerto dalla Comunità francese agli Insegnanti Italiani e alle équipes educative coinvolte nel programma "OLC", la Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio organizza un centro di risorse che propone libri in prestito ed altri supporti pedagogici.

6.13 In caso di problema tra il Capo d'Istituto o il "Autorità preposta" e l'insegnante italiano, l'uno o l'altro avverte l'incaricato di missione che si consulta tempestivamente con le autorità scolastiche italiane interessate.

6.14 Nel caso in cui si dovesse prendere atto di una grave carenza di livello per la qualità del corso, per le condizioni di lavoro o per il rispetto dei principi della presente Carta, il corso può essere sospeso previa concertazione tra le autorità scolastiche italiane e la Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio.

Se si rileva una perdita di fiducia tra il Capo d'Istituto o il "Autorità preposta" e l'insegnante italiano, la sua assegnazione può essere modificata o revocata.

7. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

7.1 L'insegnante italiano è sotto l'autorità amministrativa congiunta delle autorità scolastiche italiane e del Capo d'Istituto o dell' "Autorità preposta".

7.2 Nel quadro del programma "OLC", l'insegnante italiano beneficia delle stesse coperture dei membri del personale insegnante della Comunità francese in materia di assicurazioni sottoscritte dalla Comunità francese e dai "Poteri organizzatori", che coprono sia gli incidenti sul lavoro, sia la responsabilità civile dell'insegnante italiano nell'ambito delle sue funzioni.

7.3 Per ciascun insegnante italiano, al momento della presa di funzione, le autorità scolastiche italiane forniscono alla Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio una scheda informativa contenente cognome, nome, indirizzo professionale in Belgio, telefono e indirizzo di posta elettronica, nonché un curriculum vitae che illustra il suo percorso professionale.

7.4 Gli insegnanti italiani impegnati nel programma "OLC" sono tenuti a rispettare il calendario scolastico ufficiale della Comunità francese.

In caso di assenza prevedibile o improvvisa, l'insegnante italiano è tenuto ad avvisare quanto prima le autorità scolastiche italiane e il Capo d'Istituto dell'Istituzione scolastica dove è assente.

7.5 Nell'ambito del corso di lingua, gli alunni si trovano sotto la sola responsabilità dell'insegnante italiano.

Nell'ambito del corso di apertura alle lingue e culture, gli alunni si trovano sotto la responsabilità congiunta del titolare di classe e dell'insegnante italiano.

7.6 Nel quadro del corso di lingua, i genitori iscrivono i figli per un anno scolastico e sono tenuti a favorirne la presenza regolare e assidua durante tutto l'anno in questione.

7.7 In caso di assenza al corso di lingua, l'alunno è tenuto a consegnare all'insegnante italiano, nella lezione successiva, un documento giustificativo scritto firmato dai genitori o dalla persona investita dell'autorità parentale che giustifichi l'assenza di cui trattasi.

In caso contrario l'insegnante è tenuto a prendere contatto con i genitori.

In caso di ripetuta assenza, la direzione dell'istituzione scolastica andrà avvisata.

7.8 Ogni anno la Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio invita attraverso una circolare i Capi d'istituto o i "Poteri organizzatori" ad iscriversi al programma "OLC".

In seguito le istituzioni scolastiche indirizzano alla Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio la loro domanda di partecipazione al programma "OLC".

7.9 La Comunità francese si impegna a fornire alle autorità scolastiche italiane, all'inizio del mese di giugno, l'elenco delle domande di partecipazione al programma "OLC" presentate dalle istituzioni scolastiche.

7.10 Le autorità scolastiche italiane si impegnano a fornire alla Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio, all'inizio del mese di ottobre, l'elenco delle assegnazioni e gli orari degli insegnanti italiani per l'anno scolastico in corso.

7.11 Tutti i corsi di lingua nonché i corsi di apertura alle lingue e culture assicurati dagli insegnanti di competenza delle autorità scolastiche italiane nelle istituzioni scolastiche istituite o sovvenzionate dalla Comunità francese sono sistematicamente iscritti nel programma oggetto della presente Carta.

Di conseguenza, tutti questi corsi beneficiano del controllo e del sostegno congiunti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e della Comunità francese.

7.12 Al termine del mandato dell'insegnante, la Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio fa pervenire alle autorità scolastiche italiane un attestato di servizio effettuato nell'ambito del programma "OLC".

A tal fine, le autorità scolastiche italiane comunicano alla Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio, all'inizio del mese di maggio, l'elenco degli insegnanti che sono restituiti ai ruoli metropolitani per termine mandato.

8. PROMOZIONE DEL PROGRAMMA

8.1 La Comunità francese si impegna a informare i Capi d'istituto, i "Poteri organizzatori", le associazioni riconosciute dei genitori degli alunni circa l'esistenza, gli obiettivi e le modalità del programma "OLC".

Queste iniziative di promozione possono realizzarsi a domanda delle autorità scolastiche italiane e degli insegnanti italiani, anche con la loro collaborazione.

8.2 Le autorità scolastiche italiane e gli insegnanti si impegnano a mettere a conoscenza la Comunità francese dei loro contatti diretti.

Il volantino bilingue che presenta il partenariato, prodotto dalla Comunità francese, verrà diffuso dalla parte italiana con l'obiettivo di informare i genitori.

8.3 Gli insegnanti italiani offrono il proprio concorso alla promozione del programma spazio "OLC" nelle istituzioni scolastiche dove esercitano la loro missione, impegnandosi nella misura della proprie disponibilità nelle attività che fanno parte della vita quotidiana della scuola e valorizzando le attività e gli apprendimenti realizzati.

8.4 Nel rispetto della libertà pedagogica dei "Poteri organizzatori", i firmatari convengono di promuovere i corsi di apertura alle lingue e culture in ogni istituzione scolastica che fa domanda di un corso di lingua e vice versa.

9. DIREZIONE DEL PROGRAMMA

9.1 Viene creato un Comitato bilaterale incaricato di prendere decisioni utili all'applicazione della presente Carta di partenariato e di valutarne l'efficacia.

Per quanto concerne la Comunità francese, il Comitato bilaterale dipende dal programma generale di cooperazione gestito da Wallonie-Bruxelles International.

Il Comitato bilaterale è composto:

- da delegati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana;
- da un delegato del Ministro della Comunità francese competente per il programma "OLC";
- dal responsabile incaricato del programma "OLC" presso la Direzione generale dell'Insegnamento obbligatorio;
- dall'incaricato di missione;
- da un delegato di Wallonie-Bruxelles International.

Il Comitato bilaterale può avvalersi della collaborazione di esperti durante i propri lavori.

9.2 Il Comitato bilaterale si riunisce una volta all'anno, nel mese di febbraio, per fare il bilancio dell'anno trascorso e preparare l'anno successivo.

Oltre al Comitato bilaterale, ciascuna delle parti può sollecitare una riunione di lavoro in qualsiasi momento dell'anno.

10. EVOLUZIONE DEL PROGRAMMA

10.1 La Carta di partenariato è stipulata per la durata di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2022.

10.2 Potrà essere oggetto di modifiche nel corso del periodo di validità dei cinque anni sopra definiti, previo l'accordo delle parti firmatarie sulle modifiche proposte.


10.3 Salvo parere contrario di uno o dei firmatari, la Carta di partenariato verrà rinnovata per uguale durata al termine del periodo di cinque anni sopra definito.

Firmato a Bruxelles il 21. 06. 2018²⁰¹⁸, in quattro esemplari originali, di cui due in lingua francese e due in lingua italiana.

**Per il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
della Repubblica italiana**

**L'Ambasciatrice d'Italia
a Bruxelles**

Elena BASILE



Per la Comunità francese del Belgio

**Il Ministro incaricato per
l'Insegnamento obbligatorio**

Marie-Martine SCHYNS

